



Il Tribunale Ordinario di Massa

Ufficio esecuzioni mobiliari

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi il giorno **20/02/2024**, nel sub-procedimento di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., N. **2024 R.G.E.M.**,

promosso da:

██████████ (C.F. ██████████),

DIFENSORE: ██████████

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale

PARTE OPPONENTE

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002),

DIFENSORE Avv. PAOLO CALABRETTA

DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale

PARTE OPPOSTA

Oggetto: art. 624 c.p.c.: istanza sospensione esecuzione mobiliare.

RILEVATO CHE

Parte opponente ██████████, proponeva opposizione a pignoramento di autoveicolo ai sensi degli artt. 615 comma 2 e 617 c.p.c. eccependo: 1) la perdita di possesso del veicolo tg. ██████████ 2) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali azionate e la prescrizione dei crediti; 4) l'impignorabilità dell'autovettura tg. ██████████ ai sensi degli artt. 514 e 515 c.p.c. perché bene strumentale all'attività lavorativa e perché unico veicolo di famiglia. Chiedeva, preliminarmente ed *inaudita altera parte*: la sospensione della procedura esecutiva. Nel merito: la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'Agenzia delle Entrate a procedere ad esecuzione forzata; la dichiarazione di inefficacia/nullità/inesistenza del pignoramento in quanto eseguito su di un bene impignorabile. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.



Parte opposta AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, si costituiva eccependo: 1) la perdita di possesso del veicolo tg. ██████████ è stata denunciata in data 25/01/2024, quindi in data successiva alla notifica del pignoramento (24/01/2024), pertanto è inopponibile al creditore precedente; 2) le cartelle e tutti gli altri atti esattoriali erano stati regolarmente notificati, di conseguenza non sarebbe maturata la prescrizione; 3) la strumentalità della vettura ██████████ alla professione del ██████████ non sarebbe stata dimostrata; 4) l'irrelevanza del fatto che il veicolo sia l'unico a disposizione della famiglia. Chiedeva: la revoca del provvedimento di sospensione emesso *inaudita altera parte*; il rigetto dell'istanza di sospensione; il rigetto nel merito dell'opposizione con condanna dell'opponente alle spese di lite.

OSSERVA

Con riguardo al primo motivo, si rileva come è documentalmente provato che la perdita di possesso del veicolo targato ██████████ sia stata trascritta in data successiva alla notifica del pignoramento, per questo motivo è da considerarsi inopponibile al terzo creditore pignorante.

Relativamente al secondo motivo, la creditrice precedente ha provveduto ad integrare producendo le notifiche degli atti esattoriali, confutando l'assunto dell'opponente per cui il debitore sarebbe venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con il pignoramento.

Nell'opposizione si eccepisce altresì l'avvenuta prescrizione stante *"il decorso del tempo tra la notifica della cartella e l'atto di pignoramento oggi impugnato"*.

Questa eccezione non tiene conto che nell'atto di pignoramento sono indicate molteplici cartelle (notificate in date diverse, alcune anche molto recenti), né indica in nessun modo la data di decorrenza, la durata del termine né la norma di riferimento. Per questo motivo risulta del tutto generica sia in punto di presupposti fattuali che giuridici. Pertanto deve considerarsi inammissibile (Trib. Roma 451/2020, Cass. 3798/1999).

Con riguardo all'asserita impignorabilità del veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività di impresa, occorre fare alcune considerazioni.

I beni strumentali all'attività lavorativa sono soggetti ad impignorabilità relativa, il cui accertamento ha ad oggetto le concrete condizioni di esercizio della stessa. È onere del debitore provare la strumentalità ed indispensabilità del bene in questione, con particolare riferimento alla circostanza se l'impresa operi con attività prevalentemente personale (come



nel caso dell'imprenditore individuale) oppure attraverso una struttura imprenditoriale più complessa, che si avvalga anche di manodopera di collaboratori (Trib. Torino 479/2022, Trib. Vercelli 429/2021).

Nel caso di specie, il debitore ha genericamente allegato il fatto di essere amministratore di una società e di doversi spostare personalmente per lavoro fra i vari cantieri.

L'opponente non porta alcuna prova a sostegno della sua tesi, se non una visura camerale, dalla quale risulta, viceversa, che l'impresa avrebbe alle proprie dipendenze sei addetti.

Da ultimo il ████████ ha allegato che il veicolo sarebbe unico mezzo di trasporto della famiglia. Anche questo assunto, oltre ad essere affetto da indeterminatezza, non è stato in alcun modo provato.

Per i motivi sopra esposti si ritengono non provati i presupposti del *fumus* e del *periculum in mora*; pertanto, l'istanza di sospensione non può che essere rigettata.

Sulle spese processuali

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese processuali sono liquidate, *ratione temporis*, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate "Tabelle parametri forensi", e s.m.i. con particolare riferimento al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 categoria processuale "procedimenti cautelari", scaglione di valore da Euro 5.201,00 a 26.000 (valore pignorato Euro 11.000,00), determinati nei valori medi, per tutte le fasi, esclusa quella di istruttoria/trattazione, in quanto non tenuta, oltre oneri ed accessori di legge.

Competenza per la fase di merito

Si rileva come la competenza a decidere nel merito appartenga a questo ufficio giudiziario.

P.Q.M.

IL GIUDICE

Visti gli artt. 615 comma 2, 616, 617 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- **REVOCA** il decreto deliberato e depositato in data 08/02/2024, nel presente sub-procedimento n. 80-1/2024 R.G.E.M., con cui veniva sospesa la procedura esecutiva mobiliare n. 80/2024 R.G.E.M.;



- **RIGETTA** l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 80/2023 R.G.E.M.;
- **CONDANNA** parte opponente alla refusione delle spese processuali della presente fase cautelare nei confronti della creditrice opposta, che liquida in Euro 2.299,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A, se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive percentuali di legge.

Visti gli artt. 616 e 618 c.p.c.,

FISSA per l'introduzione della fase di merito davanti a questo ufficio giudiziario il termine perentorio di 45 giorni, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa

iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Massa 26.07.2024

Il Giudice

Dott. Alessandro Pellegri

